



Sent. n. **1/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Pasquale Fava	Consigliere
Dott. Saverio Galasso	Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79909** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata ad OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, ed ivi residente in piazzale OMISSIS, n. OMISSIS/OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio De Paolis (C.F. DPLNTN61B11H501Z), pec antoniodepaolis@ordineavvocatiroma.org, e Paolo Ermini (C.F. RMNPLA66B09H501R), pec paoloermini@ordineavvocatiroma.org, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale Regina Margherita n.42, che dichiarano di

voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 06/8542346;;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 17 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott. Antonio Fucci, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Maria Teresa D'Urso in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Antonio De Paolis per la convenuta;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 27 febbraio - 1 marzo 2023, ritualmente notificato all'odierna convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 1 marzo 2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la Signora **X X**, come in atti generalizzata, nella qualità di facente funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi nel periodo settembre 2018/31 agosto 2021 presso l'Istituto OMISSIS Statale "OMISSIS" sito in OMISSIS, e responsabile contabile della gestione economico-finanziaria della scuola, nonché come direttore amministrativo, in servizio presso il Liceo OMISSIS OMISSIS di OMISSIS di OMISSIS per ivi sentirla

condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di euro 72.361,06 (settantadue milatrecentosessantuno/06), o alla diversa somma anche maggiore che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che la convenuta avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dell'appropriazione indebita, mediante distrazione su strumenti di pagamento personali, di somme che aveva a disposizione per ragioni di ufficio presso i predetti istituti scolastici.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. in data 30 dicembre 2021 la Procura acquisiva la denuncia di *notitia damni* datata 17/12/2021 a firma della dr.ssa X X, Dirigente Tecnico OMISSIS del Servizio OMISSIS dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione con cui veniva segnalato un presunto danno erariale imputato alla odierna convenuta, facente funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi nel periodo settembre 2018/31 agosto 2021 presso l'Istituto

OMISSIS Statale "OMISSIS" sito in OMISSIS, la quale, nella qualità di responsabile contabile della gestione economico-finanziaria della scuola, approfittando della sua posizione ha distratto, a proprio favore, i fondi pubblici destinati all'istruzione scolastica, disponendo, con artifici e raggiri contabili, regolari mandati di pagamento destinati a fornitori, Enti Previdenziali, Agenzia delle Entrate ed altri, ma di fatto dando disposizione all'ente cassiere di bonificare le relative somme su conti correnti bancari a disposizione della stessa ;

b. l'accertamento ispettivo (eseguito dalla dr.ssa X), avvenuto confrontando i mandati di pagamento con i bonifici disposti dall'ente cassiere a favore della convenuta negli anni 2019/2020 e 2021, ha acclarato la sussistenza di un danno erariale quantificato in euro 35.026,60;

c. in sede di dichiarazioni spontanee (*allegate alla denuncia*) la convenuta ha ammesso le proprie responsabilità, giustificando l'illegittima appropriazione dei fondi destinati alla scuola con una situazione di gravissime condizioni economiche familiari, manifestando, nel contempo, la propria intenzione di rifondere la somma sottratta, da lei riconosciuta in euro 25.313,00;

d. in riscontro a richiesta istruttoria, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio trasmetteva (con nota nr. OMISSIS del 21.03.2022) una relazione dettagliata sui fatti in argomento, comunicando che l'ufficio stava *"procedendo per la rifusione della somma contestata, pari ad Euro 35.026,60 nei confronti della signora X"*;

e. con successiva nota (nr. OMISSIS del 12.04.2022) l'USRI, trasmetteva l'atto di costituzione in mora e intimazione al pagamento della somma contestata nei confronti della convenuta;

f. con pec del 27/04/2022, il dirigente scolastico dell'Istituto OMISSIS di OMISSIS comunicava che a seguito dell'invio dell'atto di cui sopra, la signora X aveva provveduto a versare a mezzo bonifico bancario in data 22/04/2022 l'importo di euro 11.000,00, allegando, oltre alla quietanza di incasso, anche una dichiarazione con la quale l'intimata rinnovava la volontà di rifondere quanto dovuto;

g. in data 5 giugno veniva acquisita la nota nr. OMISSIS datata 05/05/2022) con la quale l'USRI comunicava che il dirigente scolastico dell'OMISSIS di OMISSIS aveva riscosso l'ulteriore somma di euro 24.026,60 versata dalla convenuta *"a saldo rimborso"* e che pertanto il debito risultava estinto, salvo che

per gli interessi, allegando la relativa quietanza di pagamento;

h. in data 27 luglio 2022 la Procura Generale della Corte dei conti trasmetteva una segnalazione di danno erariale a firma del dirigente scolastico presso il Liceo OMISSIS OMISSIS di OMISSIS di OMISSIS, alla quale risultava allegata una *Richiesta di Giudizio Immediato* datata 20/06/2022 della Procura della Repubblica di OMISSIS emessa nell'ambito del p.p. OMISSIS/2022 Mod. 21 RGNR, dalla lettura della quale si evinceva un importo maggiore rispetto a quello segnalato a questa Procura, nonché di ulteriori diverse condotte truffaldine in altro Istituto (*Liceo OMISSIS "OMISSIS " di OMISSIS di OMISSIS*) poste in essere dalla convenuta;

i. pertanto, ravvisata la necessità di integrare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento con ulteriori dati e notizie idonee alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione delle personali responsabilità, è stata richiesta la trasmissione degli atti presenti nel fascicolo penale che perveniva alla Procura in data 21/09/2022;

j. dall'esame della documentazione così acquisita, risultava che la convenuta era imputata nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS/2022 Mod 21 RGNR

accesso presso la Procura della Repubblica di OMISSIS
per i seguenti reati:

a) delitto di cui agli artt. 81 cpv e 314, comma 1,
c.p. perché *"in qualità di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi presso l'Istituto OMISSIS
"OMISSIS" di OMISSIS (OMISSIS), quindi pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, mediante l'effettuazione di n. 31
bonifici bancari dal conto corrente avente IBAN
OMISSIS intestato al predetto Istituto di Pubblica
Istruzione, in favore dei seguenti rapporti
finanziari:*

- IBAN: OMISSIS, abbinato alla carta OMISSIS n.
OMISSIS, intestata a X X;
- IBAN: OMISSIS, abbinato alla carta OMISSIS n.
OMISSIS, intestata a X X;
- IBAN: OMISSIS, abbinato al conto corrente bancario
n. OMISSIS-OMISSIS, cointestato tra X X e X X, si
appropriava della somma complessiva di Euro 44.337,21,
di cui aveva la disponibilità in virtù delle mansioni
ricoperte all'interno dell'Istituto OMISSIS OMISSIS
di OMISSIS(OMISSIS).

Commesso in OMISSIS e OMISSIS dal 17 aprile 2019 al
8 giugno 2021;

b) delitto di cui agli artt. artt. 81 cpv e 314, comma 1, c.p. perché "in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso il Liceo OMISSIS "OMISSIS OMISSIS " di OMISSIS di OMISSIS, quindi pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante l'effettuazione di n. 79 bonifici bancari dal conto corrente avente IBAN OMISSIS intestato al predetto Istituto di Pubblica Istruzione, in favore dei seguenti rapporti finanziari:

- IBAN: OMISSIS, abbinato alla carta OMISSIS n. OMISSIS, intestata a X X;
- IBAN: OMISSIS, abbinato alla carta OMISSIS n. OMISSIS, intestata a X X, si appropriava della somma complessiva di Euro 63.050,45, di cui aveva la disponibilità in virtù delle mansioni ricoperte all'interno del Liceo OMISSIS "OMISSIS OMISSIS" di OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS).

Commesso in OMISSIS e OMISSIS dal 15 novembre 2019 al 4 marzo 2022;

c) delitto di cui agli artt. 81 e 648-ter c.p., perché, "avendo commesso i delitti di peculato in danno agli Istituti di Pubblica Istruzione Istituto OMISSIS "OMISSIS" di OMISSIS(OMISSIS) e Liceo OMISSIS "OMISSIS OMISSIS" di OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS),

rispettivamente sub a) e sub b), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attraverso:

- prelievi in contanti;
- bonifici effettuati tra le carte OMISSIS nn. OMISSIS e OMISSIS;
- bonifici effettuati dalle predette carte sul conto corrente avente IBAN OMISSIS, abbinato al conto corrente bancario n. OMISSIS - OMISSIS, cointestato tra X X e X X;
- bonifici effettuati dalle predette carte sul conto corrente avente IBAN OMISSIS acceso presso OMISSIS Banca ed intestato a X X, con delega ad operare in favore di X X;
- bonifici effettuati dai due suddetti conti correnti bancari sulle due carte OMISSIS intestate a X X;
- bonifici effettuati sulle carte OMISSIS intestate ai figli X E X ed ad altri soggetti, ostacolava concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di cui si era illecitamente appropriata commettendo i delitti di peculato.

Commesso in OMISSIS (OMISSIS), dal 18 aprile 2019 al 8 marzo 2022.;

k. in data 7 giugno 2022, il giudice presso il Tribunale di OMISSIS, ritenuti sussistenti gravi

indizi di colpevolezza a carico della convenuta, emetteva l'Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza, successivamente sostituita in data 13/06/2022 con la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio svolto e da qualsivoglia incarico presso pubbliche amministrazioni per la durata di anni 1;

l. nell'ambito del suddetto procedimento, il Pubblico Ministero ordinario, ha richiesto in data 20 giugno 2022 al GIP presso il Tribunale di OMISSIS, l'emissione del Decreto di Giudizio immediato nei confronti della convenuta ritenendo che *"l'ipotesi storica formulata da questo P.M., in considerazione a) della confessione dell'imputata; b) delle dichiarazioni rese, al PM, da X X, X X e X X X ; c) dagli accertamenti bancari eseguiti dalla GdF, è qualitativamente destinata ad ottenere una sentenza di condanna all'esito del dibattimento"*.

m. il GIP di OMISSIS, aderendo alla richiesta, in data 21 giugno disponeva procedersi con il rito richiesto, fissando l'udienza per il giorno 22 settembre 2022 presso il Tribunale in composizione collegiale.

n. in data 27 giugno 2022 la convenuta chiedeva di

procedere con il rito di giudizio abbreviato ai sensi dell'art.458, comma 1, del cpp.

o. in accoglimento dell'istanza, il giudice penale in data 6 luglio 2022 emetteva il decreto di fissazione udienza a seguito di richiesta di giudizio abbreviato fissando la relativa udienza per il giorno 28 ottobre 2022;

p. a seguito dell'emissione dell'invito a dedurre, ritualmente notificato, la convenuta nelle deduzioni depositate ha, in estrema sintesi, contestato la ricostruzione dei fatti come operata dalla Gdf anche con riferimento alla quantificazione delle somme addebitate. Ha richiesto di essere audita con successiva nota del 11/01/2023, confermando nell'audizione personale del 25 gennaio 2023 quanto già scritto nelle deduzioni. Ha altresì precisato che è sua intenzione di restituire gli ammanchi con la liquidazione della buonuscita, attualmente non erogata dall'Amministrazione di appartenenza.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione che, in punto di diritto che:

a. la convenuta abbia posto in essere una fattispecie di danno erariale consistita nella appropriazione/distrazione di fondi pubblici erogati a favore dei due Istituti scolastici presso i quali

la signora X, svolgendo le funzioni di *Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*, ne aveva piena disponibilità.

b. la ricostruzione della vicenda *de qua*, operata sulla base degli accertamenti istruttori esperiti, ha evidenziato la sussistenza di un danno patrimoniale diretto alle finanze pubbliche, atteso che dalla documentazione acquisita agli atti emerge inequivocabilmente la responsabilità della convenuta, che, nella qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso l'Istituto OMISSIS "OMISSIS" di OMISSIS (OMISSIS) ed il Liceo OMISSIS "OMISSIS OMISSIS" di OMISSIS di OMISSIS, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante l'effettuazione di n. 110 bonifici bancari eseguiti nel periodo 17/04/2019 - 08/03/2022, si appropriava illecitamente, al lordo delle restituzioni poi effettuate, della somma complessiva di euro 107.387,66 (*Euro 44.337,21 + Euro 63.050,45*), di cui aveva la disponibilità in virtù delle mansioni ricoperte all'interno dei predetti Istituti Scolastici.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierna convenuta, la Procura regionale ritiene che, il danno

erariale cagionato è pari ad euro 72.361,06 (al netto dell'importo di euro 35.026,60 già corrisposto all'istituto OMISSIS "OMISSIS"), di cui euro 9.310,61 in danno dell'Istituto OMISSIS "OMISSIS" con sede in OMISSIS (OMISSIS) ed euro 63.050,45 in danno del Liceo OMISSIS "OMISSIS OMISSIS" con sede in OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS),

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo debba ravvisarsi per la convenuta nel dolo, atteso la dinamica dei fatti, l'abuso ripetuto della qualità delle funzioni ricoperte, le false attestazioni circa gli avvenuti (inesistenti) pagamenti, il compimento di gravi e reiterati atti contrari ai doveri d'ufficio, la documentazione probatoria e l'accertamento compiuto in sede penale (per quanto provvisorio), circostanze che denotano la sussistenza dell'effettiva consapevolezza del carattere antiggiuridico del comportamento posto in essere, lesivo dell'interesse finanziario intestato all'Amministrazione pubblica danneggiata, peraltro dalla stessa riconosciuto anche in sede di interrogatorio innanzi al GIP in data 10.06.2022;

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una

ipotesi di danno erariale per le finanze del Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto ritualmente notificato nelle forme di legge, ha invitato l'odierna convenuta a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, avvalendosi della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dalla stessa fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'indebita appropriazione, per euro 72.361,06 (al netto dell'importo di Euro 35.026,60 già corrisposto all'istituto OMISSIS "OMISSIS"), di cui euro 9.310,61 in danno dell'Istituto OMISSIS "OMISSIS" con sede in OMISSIS (OMISSIS) ed euro 63.050,45 in danno del Liceo OMISSIS "OMISSIS OMISSIS" con sede in OMISSIS di

OMISSIS (OMISSIS), verificatosi nell'ambito della gestione dei fondi economici dei due ripetuti Istituti scolastici.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che la sopra descritta condotta antigiuridica dolosa è direttamente riconducibile alle condotte della convenuta, in quanto soggetto preposto alla gestione diretta dei fondi oggetti di distrazione su strumenti di pagamento personali.

7. La convenuta si è costituita in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati Antonio De Paolis e Paolo Ermini, i quali hanno depositato in atti, in data 12 giugno 2023, una memoria di costituzione recante la data del 31 maggio 2023.

7.1 La difesa ha eccepito:

I. la parziale infondatezza della domanda attorea;

II. ha evidenziato che la procura ha dato atto dello spirito collaborativo che è ispirato la convenuta nei procedimenti amministrativi e penali che hanno preceduto il presente giudizio e che il tribunale di OMISSIS, nella sentenza del 19.1.2023, ha dato atto che l'imputata in sede di interrogatorio ha ammesso la condotta contestata, evidenziando che aveva agito a causa di gravi difficoltà economiche personali

(derivanti dal licenziamento del figlio), manifestando la volontà di restituire le somme indebitamente sottratti;

III. ha contestato la debenza degli importi, rispettivamente, di euro 9.310,71 relativi all'Istituto OMISSIS di OMISSIS e l'importo di euro 12.071,45 relativi al liceo OMISSIS di OMISSIS di OMISSIS, prospettando al riguardo, in caso di mancato riconoscimento, l'azione generale di arricchimento.

7.2 In conclusione chiede:

I. senza inversione degli oneri di allegazione e prova e per quanto di ragione, accertare e dichiarare che la convenuta ha speso i complessivi importi di euro 9.310,71 e di euro 12.071,45 su ordine e comunque nell'interesse rispettivamente dell'Istituto OMISSIS di OMISSIS e del Liceo OMISSIS di OMISSIS;

II. disporsi indagini contabili presso l'Istituto OMISSIS di OMISSIS ed il Liceo OMISSIS di OMISSIS al fine di riscontrare le minute delle spese sostenute dalla sig.ra X ed il riversamento dei residui dei Fondi economici e CTU contabile.

8. In prossimità dell'udienza, viste le difese di parte, la Procura depositava in data 21 giugno 2023 requisitoria orale con cui concludeva in via

principale per la conferma delle conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione e in via subordinata ex art.94 C.G.C. per l'acquisizione della documentazione probatoria relativa alle spese asseritamente effettuate nell'interesse degli Istituti scolastici ed ai riversamenti sui fondi economali di cui trattasi.

9. All'udienza del 4 luglio 2023, questa Sezione, ritenuto che, ai fini dell'esatta quantificazione del presunto danno erariale oggetto del presente giudizio, fosse necessario acquisire la documentazione contabile relativa alla gestione dei fondi economali da parte dell'odierna convenuta negli anni 2019-2021 presso l'Istituto di OMISSIS e negli anni 2019-2022 presso il Liceo OMISSIS OMISSIS OMISSIS di OMISSIS, specificando, in particolare, le modalità di accredito delle somme in favore dell'odierna convenuta, le spese effettuate nell'interesse degli Istituti e i reintegri delle somme non utilizzate alla fine di ciascun dei predetti esercizi, con ordinanza OMISSIS.2023, n. OMISSIS/2023, ordinava ai Dirigenti scolastici p.t. dell'Istituto OMISSIS OMISSIS di OMISSIS e del Liceo OMISSIS OMISSIS OMISSIS di OMISSIS di produrre la documentazione contabile predetta entro il termine

di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 5 dicembre 2023, assegnando alle parti termine sino a venti giorni prima per il deposito di eventuali memorie.

10. L'ordinanza veniva riscontrata dall'Istituto OMISSIS OMISSIS di OMISSIS, con due pec, rispettivamente in data 27 settembre 2023 e 22 novembre 2023, e dal Liceo OMISSIS OMISSIS OMISSIS di OMISSIS in data 27 luglio 2023.

11. Con memoria in data 15 novembre 2023 la difesa della convenuta formulava osservazioni in ordine ritenuta incompletezza alla documentazione trasmessa dai due istituti scolastici in esecuzione dell'ordinanza istruttoria e concludeva chiedendo, senza inversione degli oneri di allegazione e prova e per quanto di ragione, accertare e dichiarare che la convenuta ha speso i complessivi importi di €.9.310,71 e di €.12.071,45 su ordine e comunque nell'interesse rispettivamente dell'Istituto OMISSIS di OMISSIS e del Liceo OMISSIS di OMISSIS.

12. Con decreto del Presidente della Sezione in data 16 novembre 2023 veniva disposta la riassegnazione del presente giudizio ad altro relatore con rinvio della trattazione all'udienza del 6 febbraio 2024.

13. In data 5 febbraio 2024 la Procura regionale depositava tramite Giudico la PEC in data 20 novembre 2023 dell'Istituto OMISSIS di OMISSIS, con cui veniva trasmessa ulteriore documentazione.

14. All'udienza del 6 febbraio 2024, preso atto del deposito della nuova documentazione da parte della Procura tale da determinare una riduzione della somma richiesta e della circostanza che la difesa non ha potuto consultare nei termini i documenti (con i relativi allegati), per consentire alla difesa stessa il pieno esercizio del diritto al contraddittorio veniva disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza del 17 settembre 2024 con rinvio noto alle parti.

15. In data 5 e 6 settembre 2024 la Procura depositato la corrispondenza intercorsa con i difensori della convenuta in ordine al reperimento nel sistema Giudico della documentazione, sopra menzionata, depositata dalla Procura medesima in data 5 febbraio 2024.

16. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto, hanno precisato la misura degli importi su cui sussiste controversia e si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno

illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della Signora **X X**, come in atti generalizzata, nella qualità di facente funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi nel periodo settembre 2018/31 agosto 2021 presso l'Istituto OMISSIS Statale "OMISSIS" sito in OMISSIS, e responsabile contabile della gestione economico-finanziaria della scuola, nonché come direttore amministrativo, in servizio presso il Liceo OMISSIS OMISSIS di OMISSIS di OMISSIS in relazione ad una ipotesi di danno erariale patrimoniale, che la stessa avrebbe cagionato alle finanze del Ministero dell'Istruzione e del Merito con il suo comportamento connotato da dolo, per effetto dell'appropriazione indebita, mediante distrazione su strumenti di

pagamento personali, di somme che aveva a disposizione per ragioni di ufficio presso i predetti istituti scolastici.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierna convenuta venga condannata al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma complessiva, inizialmente fissata nell'atto di citazione, di euro 72.361,06 (settantaduemilatrecentosessantuno/06), e ridotta successivamente in sede di conclusioni - a seguito delle acquisizioni istruttorie nel corso del processo - ad euro 59.629,24 (cinquantanovemilaseicentoventinove,24), o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è

necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti

elementi, occorre evidenziare che, nella fattispecie, è sostanzialmente pacifico tra le parti la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa a carico della convenuta con riguardo all'esistenza del danno, del comportamento illecito della convenuta, del nesso di causalità tra comportamento e danno e del rapporto di servizio, quale dipendente pubblica.

Solo in relazione al *quantum* del danno ancora da risarcire sussiste una parziale divergenza, limitatamente agli importi di euro 9.310,71 e di euro 12.071,45, rispettivamente sottratti, secondo la tesi attorea, all'Istituto OMISSIS di OMISSIS e al Liceo OMISSIS di OMISSIS.

Ciò è testimoniato, tra l'altro, sia dalla memoria di costituzione della convenuta sia dalla memoria in data 15 novembre 2023, depositata in pari data, in cui testualmente è stato riconosciuto che *"La sig.ra X X ha sempre dichiarato la propria disponibilità a restituire le somme di cui si è appropriata..."*

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto

prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, come modificata da ultimo in sede di discussione alla somma complessiva di euro 59.629,24 (cinquantanovemilaseicentoventinove,24), ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - dall'appropriazione indebita delle somme per cui è causa.

Si deve convenire, infatti, con la Procura, che nella fattispecie il danno sussista, come ora quantificato, in quanto risulta oggettivamente accertato, in sede amministrativa, la sussistenza di detto ammanco.

La quantificazione definitiva, pari ad euro 59.629,24, deriva dalla quantificazione iniziale dedotta nell'atto di citazione (euro 72.361.06), ridotto della somma complessiva (euro 12.731.82) risultante dalla quantificazione aggiornata (in riduzione) di detta ultima cifra) del danno rispettivamente fornito dai due istituti scolastici in esito all'ordinanza istruttoria disposta dal Collegio.

In dettaglio:

a. il danno accertato a carico dell'Istituto OMISSIS "OMISSIS" è di euro 432,00, come da nota OMISSIS in data 22 novembre 2023, depositato dalla Procura in data 5 febbraio 2024, risultando così ridefinito il danno inizialmente quantificato dalla Procura in euro 9310.61;

b. il danno accertato a carico dell'Istituto OMISSIS OMISSIS di OMISSIS di OMISSIS è di euro 59.197.24, come da nota protocollo OMISSIS/U del in data 16 novembre 2023, depositato dalla Procura in data 5 febbraio 2024, risultando così ridefinito il danno inizialmente quantificato dalla Procura in euro 63.050,45.

Sulla rideterminazione (al ribasso) delle predette poste di danno, formulata in udienza dalla Procura, facendo riferimento alla documentazione ora menzionata, alcuna eccezione ha formulato nell'udienza medesima la difesa della parte ricorrente.

Al riguardo mette conto di precisare che alcun rilievo può assumere in questa sede la dichiarazione, sempre in udienza, dalla predetta difesa con riguardo a somme asseritamente vantate dalla convenuta, a titolo di compensi lavorativi, nei confronti dell'amministrazione danneggiata.

Giova infatti precisare che, non può opporsi in sede

di giudizio per responsabilità amministrativo-contabile alcuna questione di compensazione tra le somme dovute dalla convenuta a titolo di danno erariale ed eventuali importi dovuti alla medesima quale dipendente, poiché in tal caso non si verte in una fattispecie di compensazione *lucri cum damno* (che legittimerebbe la riduzione del danno accertato).

17. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che la convenuta appartiene al personale di ruolo dell'amministrazione danneggiata. Di talché, sussiste il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico.

18. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e il soggetto cui imputare il danno in parola, è pacifico, in piena adesione alla prospettazione attorea, che il danno in questione, quantificato come sopra, sia imputabile esclusivamente al comportamento (doloso) dell'odierna convenuta.

19. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa dell'odierna convenuta, è pacifico che il comportamento della medesima, in relazione ai fatti esposti, sia stato senz'altro connotato dolo, essendosi con coscienza e volontà, come ammesso dalla

medesima, indebitamente appropriata delle somme per cui è causa.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierna convenuta. Peraltro, pur non costituendo esimente, occorre prendere atto che detto comportamento è stato posto dalle difese della convenuta, in relazione ad un periodo di difficoltà economiche familiari connessa alla situazione lavorativa del figlio della convenuta stessa.

20. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l'odierna convenuta vada condannata al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma complessiva di 59.629,24

(cinquantanovemilaseicentoventinove,24), oltre rivalutazione monetaria decorrente delle illecite appropriazioni.

21. Alla somma da porre a carico della convenuta, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

22. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) c.g.c..

23. Alla soccombenza e alla conseguente condanna della convenuta segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79909** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 1 marzo 2023, ritualmente notificato alla convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la Signora **X X** (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzata, al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma complessiva di euro 59.629,24 (cinquantanovemilaseicentoventinove,24), oltre rivalutazione monetaria decorrente dalla data delle illecite appropriazioni, oltre agli interessi decorrenti, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi*

dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità

e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 settembre 2024.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>

Depositata in Segreteria il giorno 09 gennaio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **343,21 (trecentoquarantatre/21)**.

Il Dirigente Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente